

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943

Approvazione della modifica dell'art. 15.4 delle Norme di Indirizzo del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive I stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi" di cui alla D.G.R. n. 27-1247 del 6 novembre 2000.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

Visto l'art. 2 della l.r. 69/1978, novellato dalla l.r. 3/2015, nel quale è previsto che la Regione provveda all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE);

preso atto che:

in carenza del PRAE è vigente il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE), redatto ai sensi dell'art. 30 della l.r. 44/2000 che contiene le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere;

il DPAE è suddiviso in tre stralci, corrispondenti ai seguenti comparti: 1) materiali inerti per il confezionamento di calcestruzzi, di conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e per sottofondi; 2) pietre ornamentali; 3) materiali per uso industriale quali argille, calcari, gessi, sabbie silicee e calcescisti;

relativamente al comparto inerti, la Giunta regionale, con le deliberazioni del 24 luglio 2000 n. 74 – 574 e del 16 ottobre 2000 n. 44 – 1094, ha adottato il I° stralcio del DPAE, che è stato sottoposto all'esame della VII Commissione Consiliare, che si è espressa con parere favorevole in data 2 novembre 2000 ed infine, il suddetto I° stralcio del DPAE è stato approvato con DGR n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000;

l'art. 15.4 del suddetto I° stralcio del DPAE definisce i “Monitoraggi relativi ai livelli freatici, alla qualità delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e al controllo ambientale per le cave di sabbia e ghiaia sotto falda” che vengono richiesti alle Società esercenti attività estrattive sotto falda;

i contenuti e la documentazione di monitoraggio richiesta alle attività estrattive condotte sotto il livello dalla falda è stata nel tempo più volte adeguata nell'ambito di puntuali procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, relativi a singole attività estrattive, ed adeguata in relazione alle normative di Settore o correlate ed inoltre i monitoraggi contenuti nel suddetto articolo non sono più aggiornati al progresso tecnologico dei sistemi di monitoraggio e al mutato ed affinato quadro conoscitivo e normativo in materia ambientale;

relativamente ai monitoraggi della qualità delle acque inoltre, ulteriori controlli continui, sono richiesti alle Società esercenti in occasione del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque derivanti dal processo di lavaggio, selezione e frantumazione, nel lago di cava, ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006. Le acque di lavorazione possono infatti essere reimmesse nelle acque di falda previa verifica che la reimmissione avvenga in assenza di danni per la falda, tale procedimento autorizzativo prevede il parere vincolante di ARPA e la successiva autorizzazione della provincia competente, anche in questi casi i controlli e monitoraggi richiesti non sono applicati in maniera uniforme nelle diverse province;

nell'ambito delle azioni di semplificazione normativa, regolamentare e amministrativa, il Settore Polizia mineraria, Cave e miniere, in collaborazione la Direzione Ambiente (Settore Tutela delle Acque e Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, strumenti e tecnologie per il governo del territorio) e la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo (Settore Pianificazione

difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e dighe) Settori competenti per alcuni aspetti connessi ai monitoraggi, ha formato un tavolo tecnico al fine di aggiornare e semplificare i monitoraggi richiesti, ai sensi dell'art. 15.4 e ad armonizzare i monitoraggi relativi alla sopra richiamata autorizzazione allo scarico delle acque, ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006;

al tavolo tecnico sono anche stati invitati, ed hanno partecipato, gli uffici tecnici delle Amministrazioni provinciali, competenti sia per le attività estrattive (l.r. 69/1978), sia per le autorizzazioni degli scarichi (art. 104 D.lgs. 152/2006), nonché l'ARPA Piemonte quest'ultima competente sia ad esprimere il "parere vincolante" sia a regolare la materia in modo uniforme sul territorio regionale.

considerato che:

il tavolo tecnico si è riunito in data 23 aprile 2015 e all'incontro sono stati invitati ed hanno partecipato anche i rappresentanti delle Associazioni industriali ed artigiane interessate;

nella successiva riunione del tavolo tecnico in data 16 giugno 2015 sono state condivise le semplificazioni e gli aggiornamenti tecnici relativi ai seguenti monitoraggi:

- livelli freatici;
- topografici e batimetrici e presentazione dati geografici;
- recupero ambientale;
- verifiche idrauliche;

relativamente ai monitoraggi dei livelli freatici, del recupero ambientale e delle verifiche idrauliche i medesimi sono stati definiti in modo uniforme ed aggiornati in relazione all'evoluzione tecnica, relativamente ai rilievi topografici il tavolo tecnico ha definito la necessità di acquisire i dati opportunamente georeferenziati, e suddivisi secondo specifiche classi di dati geografici, per implementare la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011);

relativamente ai monitoraggi della qualità delle acque, (analisi chimico/fisiche e biologiche, limnologiche e dei sedimenti) nell'incontro del 16 giugno 2015 l'ARPA ha presentato un documento in cui comunicava di non ritenere possibile la redazione di un unico documento comprensivo dei monitoraggi previsti dal DPAE (l.r. 69/1978) e di quelli relativi all'autorizzazione degli scarichi da lavaggio e lavorazione inerti nel lago di cava (D.lgs. 152/2006) rilevando che sono richiesti per finalità diverse e necessitano di approcci specifici, l'ARPA comunicava inoltre che relativamente ai monitoraggi previsti dalla l.r. 69/1978 il suo contributo si sarebbe limitato a valutazioni generali;

anche a seguito del coordinamento delle due Direzioni regionali maggiormente coinvolte (Competitività e Ambiente), il tavolo tecnico ha ripreso i lavori definendo con l'ARPA le semplificazioni e le motivazioni dei monitoraggi della qualità delle acque, (analisi chimico/fisiche e biologiche, limnologiche e dei sedimenti) necessarie per la l.r. 69/1978 ed ha convenuto sulla necessità che a breve l'ARPA definisca e porti all'approvazione i monitoraggi necessari per l'applicazione dell'art. 104 comma 4 del D.Lgs. 152/06 da applicare su tutto il territorio regionale;

il tavolo tecnico si è pertanto successivamente riunito in data 9 novembre 2015 ha condiviso le semplificazioni e gli aggiornamenti attuati ed ha tecnicamente approvato il documento allegato alla presente deliberazione, che potrà andare a sostituire il testo dell'art. 15.4 del I° stralcio del DPAE; il nuovo testo proposto dell'art. 15.4, oltre ad elencare i monitoraggi sulle componenti ambientali richiesti, motiva puntualmente le singole necessità di controllo ambientale;

con la nota prot. n. 169778 del 26 novembre 2015 il competente Settore della Città Metropolitana di Torino, che ha attivamente partecipato al tavolo tecnico, ha fatto correttamente rimarcare la più volte segnalata necessità di addivenire a breve ad un documento condiviso anche relativamente ai monitoraggi e controlli chimico fisici relativi all'applicazione dell'art. 104 comma 4 del D.lgs. 152/2006, in merito si ritiene che l'ARPA, in relazione alle proprie competenze, dovrà attivarsi a breve;

ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare, secondo il testo allegato al presente atto, l'art. 15.4 delle "Norme di indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive I° stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi", di cui alla D.G.R. n. 27-1247 del 6.11.2000 al fine aggiornare e semplificare i monitoraggi richiesti e nel contempo addivenire all'approvazione di analoghe e correlate Linee Guida relativamente ai monitoraggi e controlli relativi all'applicazione dell'art. 104 comma 4 del D.lgs. 152/2006;

vista la l.r. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente reso in data 28 gennaio 2016, espresso in relazione alla modifica dell'art. 15.4 delle "Norme di indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive I° stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi";

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare la modifica dell'art. 15.4 delle "Norme di indirizzo" del "Documento di Programmazione delle Attività Estrattive I° stralcio "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi", di cui alla D.G.R. n. 27-1247 del 6.11.2000 secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Settore Tutela delle Acque della Direzioni Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di promuovere la collaborazione con ARPA per la redazione delle Linee Guida finalizzate all'attuazione del comma 4 dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006 per addivenire ad una uniforme applicazione sull'intero territorio regionale.
3. La presente deliberazione sarà inviata ai Soggetti interessati e alle Amministrazioni locali competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Modifica dell'art. 15.4 delle Norme di attuazione del DPAE I° stralcio

Art. 15.4

MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI, DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE PER LE CAVE DI SABBIA E GHIAIA CHE INTERCETTANO LA FALDA.

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

FINALITA' E MOTIVAZIONI

La ricostruzione della superficie piezometrica e delle sue fluttuazioni stagionali, anche in relazione alle variazioni dei livelli idrici dei corsi d'acqua e dei canali eventualmente connessi alla falda, permette di definire le direzioni di flusso dell'acqua sotterranea e conseguentemente di avere un quadro di dettaglio dei percorsi di un potenziale inquinante idrotrasportato dalla sorgente al bersaglio, quindi dall'esterno verso il lago di cava oppure dal lago di cava verso l'esterno.

A tal fine è necessario disporre di punti di misura che interessano la falda, il lago di cava e gli eventuali corsi d'acqua o canali.

MONITORAGGI RICHIESTI

Il livello piezometrico della falda superficiale deve essere monitorato con almeno n. 3 piezometri di cui 1 a monte idrogeologico del lago di cava e 2 a valle idrogeologico. Con frequenza mensile, la Società esercente deve rilevare il livello freatico nei 3 piezometri messi in opera, nel lago di cava e, se presente, nel corso d'acqua o canale.

I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e trasmesse trimestralmente.

L'Amministrazione competente, in caso di considerevoli eventi meteorici o per altre necessità può richiedere rilevazioni con frequenza più ravvicinata e aumento dei punti di monitoraggio sempre nell'ambito di quelli presenti nel sito o, eventualmente, nell'immediato intorno.

2. MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, ANALISI CHIMICO/FISICHE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Il quadro delle compatibilità ambientali, delle attività di controllo, del loro rispetto in corso d'opera e a chiusura dell'attività, è definito dagli atti autorizzativi sulla base della Valutazione di Impatto Ambientale e della compatibilità con obiettivi, strumenti e azioni delle politiche di tutela delle acque sotterranee.

L'obiettivo del monitoraggio delle acque di falda idrica a monte e a valle idrogeologico dell'attività estrattiva che intercetta la falda così come degli stessi laghi di cava (di fatto porzioni scoperte di acque sotterranee) è quello di ottenere informazioni sullo stato locale dell'ambiente idrico in funzione delle pressioni specifiche attuali o potenziali determinate dalla stessa attività estrattiva o dal fatto che questa determina la "scopertura" di una porzione di falda idrica e di conseguenza un considerevole aumento della sua vulnerabilità.

Il quadro normativo sulla qualità ambientale delle acque si riconduce all'applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), alla Direttiva "figlia" 2006/118/CE specifica per le acque sotterranee, e alla legislazione nazionale di recepimento.

Per qualità ambientale, riferita alle acque sotterranee, la direttiva quadro distingue tra caratteristiche chimiche e caratteristiche quantitative del corpo idrico sotterraneo.

In questo quadro i parametri di monitoraggio qualitativo sono indicatori di un rischio di deterioramento ambientale della risorsa acqua in relazione alla pressione determinata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva.

I dati ottenuti dal monitoraggio oggetto del presente punto 2., che sono un sottoinsieme dei parametri del protocollo analitico della Rete Monitoraggio Regionale istituita per ottemperare alla Direttiva Quadro, sono confrontati con quelli della Rete stessa o con altri dati disponibili sito specifici o di validità locale.

Le soglie di valutazione dei dati di monitoraggio sono riferite al 5° percentile o al 95° percentile della popolazione statistica che meglio si adatta ai dati di riscontro, elaborazioni e confronti sono forniti dalla Società esercente.

MONITORAGGI RICHIESTI

Al fine di valutare le caratteristiche di fondo delle acque sotterranee interessate dall'attività estrattiva, prima dell'apertura della cava (durante il procedimento istruttorio) e successivamente, con frequenza quinquennale, devono essere effettuate almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori elencati nella tabella seguente e con le modalità di seguito specificate. La colonna "Tipologia" è riferita alle tabelle presenti nel protocollo di monitoraggio delle Rete regionale. Per quanto concerne i fitosanitari l'analisi è richiesta in quanto potrebbero entrare in falda attraverso il lago di cava come ricaduta a partire da quelli dispersi in aria. I principi attivi dei fitosanitari da monitorare, sono quelli in uso che nel triennio di monitoraggio (2012 - 2014) hanno causato un peggioramento della qualità delle acque sotterranee almeno per 1 anno.

Tabella 1

Parametro	Unità di misura	Limite di quantificazione LOQ	Tipologia
conducibilità elettrica	µS/cm a 20°C	-	Parametri generali
cloruri	mg/L	1.0	
nitrati	mg/L	1.0	
solforati	mg/L	1.0	
ione ammonio	mg/L NH ₄ ⁺	0.04	
temperatura	°C	-	
pH	Unità pH	-	
sodio	mg/L	1.0	
ortofosfati	mg/L PO ₄	0.20	
nitriti	mg/L NO ₂	0.01	
cromo totale	µg/L	2.0	Metalli
cromo esavalente	µg/L	2.0	
nichel	µg/L	2.0	
manganese	µg/L	5.0	
ferro	µg/L	20	
arsenico	µg/L	1.0	
piombo	µg/L	1.0	
zinco	µg/L	300	
rame	µg/L	100	
2,6 diclorobenzamide	µg/L	0.02	Pesticidi
bentazone	µg/L	0.02	
cicloxidim	µg/L	0.02	
dimetenamide	µg/L	0.02	
diuron	µg/L	0.02	
esazinone	µg/L	0.02	
flufenacet	µg/L	0.02	
imazamox	µg/L	0.02	
mcpa	µg/L	0.02	
metolaclo	µg/L	0.02	
oxadiazon	µg/L	0.02	
simazina	µg/L	0.02	
terbutilazina	µg/L	0.02	
triclopir	µg/L	0.02	
idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/L	50	Idrocarburi totali

Al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva, con frequenza annuale, devono essere effettuate in almeno un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i Parametri generali e gli Idrocarburi totali.

La tabella con l'indicazione dei parametri potrà essere soggetta a periodiche revisioni con determinazione dirigenziale in funzione dell'analisi dello stato dei corpi idrici e delle pressioni sugli stessi previste nell'adempimento degli obblighi comunitari legati alla Direttiva Quadro sulle Acque oppure in caso di anomalie locali. In caso siano riscontrate anomalie, potrà essere richiesta un'intensificazione del monitoraggio mediante l'utilizzo di ulteriori piezometri e la ricerca di altri parametri ritenuti significativi.

Le attività estrattive con presenza di impianti di frantumazione, vagliatura e lavaggio dei materiali e conseguente scarico delle acque nel lago della cava, soggetto ad autorizzazione in deroga al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, oltre a quanto sopra indicato devono ottemperare ai monitoraggi richiesti dagli Enti preposti al rilascio della suddetta autorizzazione allo scarico delle acque di lavorazione e lavaggio del materiale estratto.

Per le aziende in possesso di Certificazione Ambientale EMAS è richiesto solo il monitoraggio quinquennale effettuato almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra riportata per quanto riguarda i soli Pesticidi.

3. MONITORAGGIO BIOLOGICO, LIMNOLOGICO E DEI SEDIMENTI

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Fatta salva la verifica puntuale della effettiva compatibilità degli obiettivi di destinazione e di uso delle aree al termine della coltivazione con il quadro normativo definito dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento, il monitoraggio biologico e limnologico delle acque e dei sedimenti è finalizzato alle necessarie valutazioni in relazione a quanto definito in sede di autorizzazione in merito alle destinazioni d'uso finali.

Il monitoraggio verifica la presenza di eventuali limitazioni d'uso in corso d'opera e identifica i possibili correttivi al progetto.

MONITORAGGI RICHIESTI

Con riferimento alle finalità di cui sopra per le attività già sottoposte a monitoraggio sino all'anno 2015 deve essere presentata una relazione biologica e limnologica sulla base dei parametri rilevati e analoga relazione relativa alle analisi dei sedimenti realizzate per verificare la presenza di elementi o sostanze che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee e le condizioni attuali in vista della conclusione delle attività di cava.

Per tutte le attività, con cadenza quinquennale, deve essere presentata una relazione di rivalutazione della compatibilità del riuso previsto con il quadro normativo determinato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento.

Qualora si verificassero fioriture algali deve essere eseguito un monitoraggio per verificare la presenza di taxa di interesse igienico - sanitario e nel caso deve essere predisposto e svolto un programma di monitoraggio per stabilire le condizioni che hanno predisposto e scatenato le fioriture e per predisporre misure correttive.

Analogamente per tutte le attività, con cadenza quinquennale e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano interessato il lago di cava, deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda, dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini. Sui campioni, devono essere analizzati i metalli elencati nella tabella 1 relativa alle analisi chimiche e devono essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del d.lgs. 152/2006.

4. MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI

FINALITA' E MOTIVAZIONI

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all'indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: Il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corresponsione degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la caratterizzazione spaziale dell'attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del DataBase Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

INDICAZIONI GENERALI

RILIEVI TOPOGRAFICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" – Note esplicative". I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde del corso d'acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a 1:2000.

DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E' vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al d.lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

MONITORAGGI RICHIESTI

DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 novembre di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

1) Classe “Area autorizzata oggetto della progettazione”. Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.

2) Classe “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale”. Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono “Area autorizzata oggetto della progettazione”. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe “Area autorizzata oggetto della progettazione”, sia composta da più porzioni.

3) Classe “Area occupata dallo scavo - stato attuale”. Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale”. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe “Area autorizzata oggetto della progettazione”, sia composta da più porzioni.

4) Classe “Lago di cava – stato finale”. Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell'acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale” corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all'interno di un unico poligono di area autorizzata.

5) Classe “Lago di cava – stato attuale”. Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all'interno del poligono “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale” corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

Formato di restituzione dei dati geografici

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;
- primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;
- sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);
- i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l'attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

Modalità di invio dei dati

Al fine di facilitare la compilazione e l'invio dei dati geografici relativi alle attività estrattive, è fornita agli esercenti una struttura di file già predisposta, scaricabile dal seguente sito web: <http://www.regione.piemonte.it/industria/cave/.....>, in cui sono presenti ulteriori indicazioni a riguardo. Il dato geometrico potrà essere inviato tramite posta elettronica, anche tramite un file compresso all'indirizzo

settore.estrattivo@regione.piemonte.it I dati inviati saranno oggetto di verifica preliminare da parte del medesimo Settore.

Sono qui elencate le strutture dei file, per classe di appartenenza:

1) Classe “Area autorizzata oggetto della progettazione”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio “Cascina Grossa”	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	“01” “02”	cava miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

2) Classe “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

3) Classe “Area occupata dallo scavo - stato attuale

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

4) Classe “Classe “Lago di cava – stato finale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: “Cascina Grossa”	Nome dell’invaso (deve essere univoco)
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

5) Classe “Lago di cava – stato attuale”

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: “Cascina Grossa”	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: “BIANCHI s.r.l.”	Esercente dell’attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI

Entro il 30 novembre di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell'aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l'indicazione della posizione delle sezioni batimetriche sotto descritte e la relazione dei lavori di scavo eseguiti.

SEZIONI BATIMETRICHE

Entro il 30 novembre di ogni anno devono essere presentate, in copia cartacea e in formato digitale DXF, le sezioni batimetriche della cava da eseguire possibilmente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, ed in numero non inferiore a 3, almeno 2 sezioni devono intercettarsi ortogonalmente. L'allineamento di ogni sezione deve di norma essere materializzato con i vertici quotati o in alternativa con altri punti fissi. Le tolleranze delle misure batimetriche sono le seguenti: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri. Alle sezioni batimetriche deve essere allegata una relazione sul rispetto delle quote del progetto.

6) MONITORAGGIO RELATIVO AL RECUPERO AMBIENTALE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.

MONITORAGGI RICHIESTI

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacee, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

7) MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

Le attività estrattive poste in aree perifluviali sono tenute a corredare la documentazione progettuale di cui ai precedenti artt. 7 e 15.2. La necessità di aggiornare e verificare il quadro conoscitivo sulla pericolosità e rischio derivante da fenomeni alluvionali rende opportuno valutare eventuali variazioni nel tempo delle condizioni di deflusso delle piene fluviali.

Occorre pertanto che le valutazioni idrauliche, già prodotte in sede di richiesta della compatibilità ambientale, siano aggiornate, specie in conseguenza di modifiche morfologiche apprezzabili.

MONITORAGGI RICHIESTI

Per le attività estrattive operanti all'interno delle fasce fluviali A e B definite dal PAI, o nelle aree di pericolosità di cui al PAI o alla direttiva 2007/60C devono essere presentate, con frequenza quinquennale e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, relazione ed elaborati di verifica dello studio idraulico presentato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale contenenti:

- il rilievo aggiornato delle sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico;
- la verifica delle ipotesi e delle conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico.

8) MODIFICHE AI MONITORAGGI

Il presente articolo può essere soggetto a successive revisioni al fine dell'adeguamento al progresso tecnologico dei sistemi di monitoraggio e al mutare ed all'affinarsi del quadro conoscitivo e normativo in materia ambientale. Le modifiche sono approvate mediante determinazione dirigenziale del Organo competente.